

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

(Causa C-283/10) ⁽¹⁾

(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione di un'opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Sfera di applicazione della direttiva 2001/29)

(2012/C 25/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)

Convenuta: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Înalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza pagamento all'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti di cessione di diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Nozione di «comunicazione di un'opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Sfera di applicazione della citata direttiva

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un'opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell'opera.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P(C-320/10)

(Cause riunite C-319/10 e C-320/10) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Carne di pollo disossata, congelata e con aggiunta di sale — Validità e interpretazione dei regolamenti (CE) numeri 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 e 1810/2004 — Nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata — Decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'OMC — Effetti giuridici]

(2012/C 25/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X (C-319/10), X BV (C-320/10)

Convenuti: Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10), Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem — Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 68, pag. 15), 1° agosto 2002, n. 1832, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1), 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5) e 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38) — Pezzi di pollo disossati, congelati e con aggiunta di sale — Classificazione tariffaria

Dispositivo

In circostanze come quelle dei procedimenti principali, in cui le dichiarazioni di immissione in libera pratica hanno sono state effettuate prima del 27 settembre 2005, non è possibile avvalersi della decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), del 27 settembre 2005, che adotta

un rapporto dell'organo di appello dell'OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) e due relazioni di un gruppo speciale dell'OMC (WT/DS269/R e WT/DS286/R), come modificati dal rapporto dell'organo di appello, né nell'ambito dell'interpretazione della nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata presente nel regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, né nell'ambito della valutazione della validità della succitata nota complementare.

(¹) GU C 246 dell'11.09.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Cause riunite C-322/10) (¹)

[*Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)]*

(2012/C 25/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil division)

Parti

Ricorrente: Medeva BV

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale che contiene più di un principio attivo o per un vaccino contro diverse malattie («Multi-disease vaccine»)?

Dispositivo

1) L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo

complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.

2) L'art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella indicata nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cause riunite da C-323/10 a C-326/10) (¹)

[*Regolamento (CEE) n. 3846/87 — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Carne di pollame — Galli e galline presentati svuotati e spennati*]

(2012/C 25/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765 (GU L 338, pag. 1) — Codice 0207 12 90 — Galli e galline spennati, ma non interamente svuotati come previsto nel citato codice della nomenclatura